

MODIFICHE AL REGOLAMENTO FSBA

Il Consiglio Direttivo di FSBA con le delibere del 7 e del 29 marzo 2017 ha approvato delle modifiche ad alcune disposizioni del Regolamento di FSBA. Sulla base delle stesse è stata predisposta la nuova piattaforma online per la presentazione e la gestione delle domande di prestazioni.

Di seguito si riportano, in sintesi, le principali novità introdotte.

- Il termine di presentazione della domanda di prestazione passa da 20 a 30 giorni (di calendario) non più decorrenti dalla data di *effettivo* inizio della sospensione (intesa come giorno in cui il primo lavoratore era effettivamente sospeso dal lavoro), bensì dall'inizio della sospensione.
In altre parole, la domanda di prestazione deve essere presentata **entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio del periodo di sospensione indicata nel verbale di accordo sindacale**.
- È esteso di 10 giorni il termine ultimo per l'invio della rendicontazione delle ore/giornate di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro. Essa deve essere presentata alla fine di ogni periodo paga e comunque **entro e non oltre il 30** (in precedenza era il giorno 20) **del mese successivo a quello interessato dalla sospensione**.
- Le festività cadenti all'interno del periodo di sospensione non sono indennizzate dal Fondo, ma restano a carico dell'azienda.
- Per accedere alle prestazioni FSBA il lavoratore deve avere un'**anzianità aziendale** di almeno **90 giorni di calendario** al momento della richiesta della prestazione. Per i lavoratori stagionali o assunti con contratto a tempo determinato l'anzianità di servizio **decorre nuovamente** per ogni singolo contratto sottoscritto con l'azienda.
- Al termine del periodo di sospensione è richiesta la ripresa dell'attività produttiva, in mancanza della quale l'azienda dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA nel periodo interessato. Al riguardo, al termine di ogni periodo di sospensione deve essere caricata sulla piattaforma online il modello di Dichiarazione di ripresa attività produttiva (scaricabile dal sito web del Fondo nella sezione "Moduli").
- Dal 4 aprile scorso il Fondo ha rilasciato la nuova piattaforma per il caricamento delle domande di prestazione, il cui manuale di gestione è consultabile sul sito web del Fondo.
<http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/GuidaPresentazioneDomandeFSBA.pdf>
- Le modifiche al regolamento e la nuova procedura online decorrono da aprile 2017. Per le domande di prestazione caricate sulla piattaforma FSBA e **già protocollate** al 31 marzo 2017 continuano ad applicarsi le regole precedenti.

Tutte le delibere del Comitato Direttivo FSBA sono consultabili sul sito del Fondo al seguente link:

<http://www.fondofsba.it/Content/Index/Documenti>

PAGAMENTO PRESTAZIONI RICHIESTE NEL PERIODO ANTECEDENTE L'EMANAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE.

Il Consiglio direttivo FSBA con la delibera del 29 marzo u.s. ha stabilito che le richieste di prestazioni relative ai periodi antecedenti la pubblicazione del Decreto Interministeriale possono essere soddisfatte impegnando le somme raccolte nel biennio 2014/2015 a titolo di contribuzione FSBA da parte degli Enti Bilaterali Regionali.

La liquidazione delle somme ai lavoratori non sarà immediata in quanto si è in attesa della definizione della convenzione con l'INPS sulle modalità di versamento della contribuzione correlata.